



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/7 DEL 24.04.2018

Oggetto: Elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per l'anno 2018. Atto di indirizzo per l'organizzazione delle consultazioni elettorali.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 16/22 del 3 aprile 2018, con la quale la Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha deliberato di fissare, per il giorno di domenica 10 giugno 2018, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei comuni che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2018 e di fissare per il giorno 24 giugno 2018 la data per lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci.

Il Presidente ricorda che, in occasione di elezioni amministrative, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2005, "per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali".

Il Presidente prosegue evidenziando che, fermo restando il principio generale sancito dall'art. 17, comma 2, della legge n. 136 del 1976, secondo il quale "le spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono", restano a carico della Regione Sardegna tutte quelle spese relative all'organizzazione tecnica delle consultazioni amministrative in argomento, specificatamente elencate all'art. 17, comma 3 della citata legge n. 136/1976.

Il Presidente ricorda, altresì, che il procedimento elettorale si caratterizza per complessità e delicatezza sia dal punto di vista organizzativo che documentale, con adempimenti concentrati in un arco temporale ristretto.

In particolare, l'ufficio competente in materia elettorale deve garantire il necessario raccordo con le Prefetture, il Ministero dell'Interno e i Comuni interessati dalla tornata elettorale, nonché la definizione delle direttive e circolari interpretative del quadro normativo applicabile al procedimento elettorale, indirizzate ai Comuni e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Nel contempo, anche attraverso apposite procedure di evidenza pubblica, deve provvedere a tutti gli altri adempimenti connessi alla revisione, produzione, stampa, acquisizione, fornitura e consegna ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, stampati, modelli, verbali, manifesti,



schede elettorali), nonché al presidio costante per far fronte ad esigenze, anche impreviste, degli Enti interessati.

Il Presidente, per quanto sopra esposto, evidenziata la complessità degli adempimenti da porre in essere, propone che a supporto del Servizio Registro volontariato e organizzazione delle elezioni della Presidenza venga costituito, con provvedimento del Direttore generale della Presidenza, un ufficio temporaneo interassessoriale che tenga conto delle effettive esigenze professionali e temporali a garanzia dell'ottimale svolgimento del procedimento elettorale.

A tal fine, il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritiene di applicare, così come avvenuto in occasione delle precedenti elezioni amministrative, il disposto di cui all'art. 90 della L.R. n. 7/1979 e ss.mm.ii. La succitata norma regionale, coerente con quanto previsto dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 18, stabilisce il principio derogatorio delle vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali. Pertanto, la richiamata deroga deve intendersi operante rispetto alle disposizioni normative e contrattuali che attengono alla gestione e autorizzazione al lavoro straordinario.

Il Presidente rileva, inoltre, che al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle elezioni amministrative e il rispetto della tempistica nell'organizzazione e gestione di alcune fasi del procedimento elettorale, è necessario, anche per il 2018, avvalersi della collaborazione e del supporto degli Uffici centrali e periferici (Prefetture della Sardegna) del Ministero dell'Interno.

In particolare, il supporto delle Prefetture si rende necessario ai fini dell'acquisizione dei dati elettorali, dei risultati ufficiosi della consultazione, della loro successiva diffusione nonché per la verifica della corretta composizione delle schede di voto di ciascun Comune.

Il Presidente, a tale riguardo, riferisce di aver proposto al Ministro dell'Interno, con nota prot. n. 21934 del 29 dicembre 2017, la sottoscrizione di un'intesa istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che disciplini i contenuti dell'attività di collaborazione richiesta.

Il Presidente prosegue nel sottolineare che, a seguito del parere favorevole all'ipotesi di intesa espresso dai competenti Uffici del Ministero, è stata predisposta a cura del Servizio competente in materia elettorale, concordata con la Prefettura di Cagliari, formalmente delegata dal Ministero, la bozza di intesa, allegata alla presente deliberazione, di contenuto analogo a quella stipulata in occasione delle tornate elettorali degli anni scorsi, tra i Prefetti della Sardegna e la Regione.



La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di approvare l'allegata bozza di intesa da stipularsi tra i Prefetti della Sardegna e il Presidente della Regione, predisposta allo scopo di disciplinare le attività di supporto tecnico - amministrativo che le Prefetture della Sardegna presteranno ai fini dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali che si svolgeranno nell'anno 2018;
- di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, sentito il Direttore del Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, per l'istituzione di un ufficio temporaneo interassessoriale a supporto delle attività del procedimento elettorale;
- di stabilire che anche in occasione delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 2018, in virtù dell'applicazione dell'art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979, interpretato coerentemente all'art. 18 della legge n. 136 del 1976, trova applicazione la deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru